



Comune di Mercenasco
Città Metropolitana di Torino

Regolamento di Polizia rurale

**Allegato a Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 12/09/2018**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale**
- Art. 4 - Ordinanze**

TITOLO II - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- Art. 5 – Generalità**
- Art. 6 - Divieto di pascolo**
- Art. 7 - Custodia del bestiame pascolante**
- Art. 8 - Pascolo nei boschi**
- Art. 9 - Bestiame incustodito**
- Art. 10 - Transito e custodia del bestiame sulle strade**
- Art. 11 – Ricovero a greggi nomadi**
- Art. 12 - Denuncia di arrivo nel Comune**
- Art. 13 - Presenza di animali agricoli nell'abitato**
- Art. 14- Costruzioni rurali**
- Art. 15 - Concimaie**
- Art. 16 - Apicoltura**

TITOLO III - TUTELA DEL SUOLO, DELLE STRADE , DEI FOSSI

- Art. 17 – Ingresso e passaggio nei fondi altrui**
- Art. 18 - Divieto di discarica**
- Art. 19 - Tutela delle strade**
- Art. 20 - Manutenzione delle strade**
- Art. 21 - Aratura dei terreni confinanti con strade**
- Art. 22 – Potatura degli alberi e delle siepi**
- Art. 23 - Circolazione dei mezzi sulle strade**
- Art. 24 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**
- Art. 25 - Pulizia e spurgo di fossi e canali**
- Art. 26 - Pulizia dei terreni**

Art. 27 - Trasporto e spargimento di letame e liquami

TITOLO IV - BOSCHI E PIANTAMENTI ARBOREI

Art. 28 - Salvaguardia della flora e della fauna

Art. 29 – Gestione e tutela dei boschi

Art. 30 - Residui di lavorazione dei boschi

Art. 31 - Accensione fuochi

Art. 32 - Periodi di rischio elevato d'incendio

Art. 33 - Segnalazione di incendi boschivi

Art. 34 - Gestione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

Art. 35 - Distanze per la piantumazione di alberi, arbusti e siepi

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 36- Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante

Art. 37 - Impiego dei prodotti fitosanitari

Art. 38 - Lotta alla piralide

Art. 39 - Cartelli indicativi per esche avvelenate

Art. 40 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 41 - Smaltimento di animali morti

TITOLO VI - VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 42 - Autorizzazioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

Art. 44 - Sanzioni

Art. 45 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Rurale ha i seguenti scopi:

- promuovere un razionale uso delle risorse naturali del territorio comunale per ottenere sia un ordinato sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali sia l'indispensabile tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- garantire il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso comune;
- assicurare la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, dei rii e di altre opere di drenaggio delle acque a difesa del territorio;
- tutelare i diritti e i beni dei privati, in armonia con il pubblico interesse;
- diffondere la consapevolezza che la conservazione degli elementi naturali, paesaggistici e infrastrutturali (strade e fossi) richiede il coinvolgimento e il contributo di ogni cittadino e di ogni operatore economico.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia rurale nell'ambito del territorio comunale di Mercenasco facente parte della zona rurale. Si applica, altresì, a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbano del capoluogo e della frazione che a vario titolo sono interessati da attività agricole

Le norme stabilite nel presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione a quanto disposto da altri regolamenti comunali in vigore, da Leggi, Decreti e Regolamenti comunitari, statali e regionali.

Il presente Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco. Il Servizio stesso è svolto dagli agenti di Polizia Locale del Comune di Mercenasco e/o di qualsiasi altro Comune limitrofo che stipuli convenzioni finalizzate allo svolgimento associato del medesimo servizio, nonché dal personale di Enti pubblici con cui il Comune di Mercenasco abbia stipulato convenzioni per interventi in specifici settori oggetto del presente Regolamento.

Art. 4 - Ordinanze

Fermo restando il potere in capo al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, gli agenti di Polizia Locale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune possono impartire in casi di necessità e di urgenza ordini vincolanti, anche se espressi in forma verbale.

TITOLO II - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art.5 – Generalità

Ai fini del presente Regolamento s'intende per bestiame l'insieme degli animali di media e grossa taglia allevati per l'alimentazione, per il tempo libero e/o per il lavoro, in dettaglio bovini, equini, ovini, caprini, suini, bufali

I proprietari e conduttori di animali domestici, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dalla Regione Piemonte e dal Prefetto; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6 - Divieto di pascolo

E' vietato, in qualsiasi periodo dell'anno e per qualsiasi specie zootecnica, il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti e ai funzionari addetti alla vigilanza.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta

- sui terreni pubblici,
- lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche,
- lungo gli argini dei corsi d'acqua.

Il proprietario del bestiame risponde di eventuali danni e, oltre il pagamento della sanzione prevista, dovrà provvedere al ripristino dei siti alterati

Art. 7 - Custodia del bestiame pascolante

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone capaci ed idonee, eventualmente coadiuvate da cani pastore, in modo da impedire agli animali di vagare nelle campagne arrecando danni ai fondi confinanti e molestia ai passanti.

Qualora siano presenti animali lasciati sciolti che abbiano l'istinto di calciare, di cozzare o di mordere, il fondo deve essere recintato da ogni parte mediante steccato, recinto o fitta siepe e con ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame.

Il proprietario del bestiame risponde degli eventuali danni provocati dagli animali

Art. 8 - Pascolo nei boschi

1. E' di norma vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi.

Il pascolo in bosco è consentito, purché non comprometta la conservazione e la rinnovazione della vegetazione, nei boschi coetanei, quando le giovani piante da rinnovazione abbiano raggiunto un diametro superiore ai 10 centimetri.

2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA (Piano forestale aziendale) o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.

3. I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e la rinnovazione del bosco.

4. Il pascolo in bosco può avvenire solo in presenza del personale di custodia.

5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.

6. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.

Art. 9 - Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

Art.10 - Transito e custodia del bestiame sulle strade

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed idoneo ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per le persone.

Deve essere evitato il transito nelle vie del centro abitato salvo i casi in cui risulti essere l'unico percorso praticabile per raggiungere il luogo di destinazione; se durante il passaggio gli animali sporcano la sede stradale è obbligo del conduttore provvedere alla pulizia della via cittadina.

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze.

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni

Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni del Codice della Strada (articoli 115 e 184 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Art.11 – Ricovero a greggi nomadi

Coloro che nel territorio comunale concedono ospitalità a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art.12 - Denuncia di arrivo nel Comune

I pastori transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso il quale hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Art.13- Presenza di animali agricoli nell'abitato

Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato ad eccezione di quelli già esistenti e regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che possono continuare l'attività nelle dimensioni e con le modalità attuali.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse da quelle strettamente connesse all'uso familiare

Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di: 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini, 4 caprini, 15 conigli, 15 avicoli. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 5 animali di media e grossa taglia

Coloro che intendono avviare la detenzione di animali nel centro abitato devono darne comunicazione al Sindaco, che si avvale del Servizio di Igiene pubblica per le verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 14- Costruzioni rurali

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico dell'Edilizia).

2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigenti.

3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati, residenziali e non, posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C.

4. Le stalle e gli altri ricoveri per animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni ed alle infiltrazioni.

Art.15 - Concimaie

1. Le stalle e gli altri ricoveri per animali devono essere dotate di idonei contenitori, costruiti nel rispetto delle normative vigenti e di capacità proporzionata al numero di capi ricoverabili, per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici, sia palabili che non palabili.

2. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento devono essere costituiti:

- per i materiali palabili (letame, pollina, digestato disidratato) da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo sui tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato;

- per i materiali non palabili (liquami, colaticcio) da vasche di accumulo e pozzetti di raccolta impermeabili a perfetta tenuta, costruiti e utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali.

3. Le concimaie e le vasche dei liquami devono essere situate a distanza non minore di metri 25,00 dalle abitazioni e di metri 200,00 dai pozzi o cisterne dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, gli enti competenti possono consentire che la concimaia venga situata a distanza minore, previa valutazione dei rischi di inquinamento.

Art. 16 - Apicoltura

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di metri 10,00 da strade di pubblico transito ed a non meno di metri 5,00 dai confini di proprietà pubbliche o private. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno metri 2,00 o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità tali ripari devono avere una altezza di metri 2,00.

3. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

4. Secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice civile chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture e alle piante.

5. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.

TITOLO III - TUTELA DEL SUOLO, DELLE STRADE, DEI FOSSI

Art. 17 – Ingresso e passaggio nei fondi altrui

1. E' vietato entrare, sia a piedi sia con veicoli o con animali, nei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non recintati e non coltivati.

2. E' consentito l'ingresso nei fondi altrui solo se:

- esiste servitù di passaggio;
- si tratta di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario;
- si praticano attività regolate da leggi specifiche per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni (es. caccia, raccolta funghi).

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno alcuno ai fondi medesimi ed alle colture.

3. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Art. 18 - Divieto di discarica

E' vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto lungo le vie di comunicazione, sia pubbliche che private, e sui terreni, sia comunali che privati.

I rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività professionali agricole, industriali e terziarie devono essere smaltiti nel rispetto delle vigenti leggi, di norma consegnandoli ad imprese regolarmente autorizzate.

Art. 19 - Tutela delle strade

1. E' vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, statali, provinciali, in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

2. E' vietato danneggiare il fondo stradale con:

- il transito sia di mezzi agricoli che di veicoli non agricoli e motocicli che provochino il dissesto della sede stradale;
- operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura;
- il transito con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

3. I proprietari o i conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e per prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì tenere puliti i fossi confinanti con le strade

4. I proprietari o i conduttori di fondi confinanti con le strade devono tenere il tratto stradale adiacente costantemente sgombro da qualsiasi ostacolo e mantenerle pulite, integre e transitabili per l'intera larghezza.

E' vietata su tutte le strade comunali la sosta di veicoli che possano impedire o rendere difficoltoso il transito ad altri.

5. E' vietato porre ostacoli di qualsiasi natura a fianco delle strade di uso pubblico ad una distanza inferiore a metri 1,00 dal bordo stradale

6. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili in modo tale che non comportino restringimento della sede viabile e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

7. Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Ai contravventori delle presenti norme, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche del ripristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune, che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Art.20 - Manutenzione delle strade

1. Le strade comunali non asfaltate e le strade vicinali devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per consentire il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati, al fine di evitare i fenomeni erosivi e alterativi prodotti dallo scorrimento dell'acqua sul fondo stradale.

2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulita la strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro provenienti da siepi o alberi prospicienti.

Art. 21- Aratura dei terreni confinanti con strade

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade di uso pubblico hanno l'obbligo, per non danneggiare la sede stradale, durante le operazioni di aratura e di altre lavorazioni dei terreni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata verso le strade. Detta fascia di rispetto deve:

- avere una larghezza non inferiore a metri 0.50 misurata dal ciglio della strada, dal bordo del fosso rivolto verso il campo o dal bordo superiore della ripa, quindi non dal confine catastale
- essere mantenuta libera e pulita a cura dei singoli frontisti tramite il taglio periodico della vegetazione,

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad altre lavorazioni del terreno (erpicoltura, rippatura, fresatura) che dovranno essere svolte anch'esse ad una distanza non inferiore a metri 0.50 dal ciglio stradale.

La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro sette giorni.

Art. 22 – Potatura degli alberi e delle siepi

I proprietari di fondi adiacenti alle strade di uso pubblico sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e a tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale in modo tale che non comportino restringimento e danneggiamento della sede viabile e non producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

In caso di trascuranza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad far eseguire dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

Art. 23 - Circolazione dei mezzi sulle strade

1. E' vietato circolare sulle strade comunali con mezzi e con comportamenti che provochino danneggiamento al fondo stradale, ai fossi laterali e alla segnaletica stradale.

E' inoltre vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune. I sentieri e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada.

2 Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade di uso pubblico o in altri luoghi pubblici lasci cadere al suolo qualsiasi materiale in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del Codice della strada.

3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività agro-silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario; è fatto in ogni caso salvo il passaggio dei mezzi di soccorso, di vigilanza forestale ed antincendio, di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.

4. Chiunque intenda organizzare manifestazioni collettive che prevedono il transito di veicoli e di animali nelle strade di uso pubblico deve presentare comunicazione scritta al Sindaco, indicando le generalità dei promotori dell'iniziativa e il percorso che si intende effettuare.

Art.24 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque delle strade o di fondi posti a livelli altimetrici superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque opera che rechi danno ai terreni vicini od alle strade.

E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche.

Art. 25 - Pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua e in tutti gli alvei destinati al transito di acque, sia pubblici che privati, materie putride di canali scaricatori, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza.

2. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo, per evitare ristagni e impaludamenti, di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiali delle acque (compresi i fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del C. C.) e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, fusti e cimari da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originarie dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate. All'occorrenza detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, piovane e sorgive, che in essi si riversano;
- e) a non modificare il percorso dei fossi per non provocare conseguenze negative al libero deflusso delle acque;
- f) a lasciare, durante le operazioni di aratura e di altre lavorazioni dei terreni, una fascia di rispetto non coltivata, larga almeno m. 0,50, verso il bordo superiore del corso d'acqua o del fosso;
- g) a pulire gli imbocchi intubati.

3. In caso di trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune provvederà d'ufficio a far eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

Art. 26- Pulizia dei terreni

I proprietari o i conduttori di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono mantenerli puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba almeno una volta all'anno.

In caso di inadempienza il Comune provvederà in merito, addebitandone il costo all'interessato, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

Art. 27 - Trasporto e spargimento di letame e liquami

Nel rispetto della normativa vigente il letame, la pollina e i liquami di origine zootecnica possono essere trasportati e distribuiti in qualsiasi ora del giorno, devono essere contenuti in carri e botti idonei che evitino ogni dispersione lungo il percorso.

Quando lo spargimento dei liquami avviene in prossimità dei centri abitati, al fine di limitare i disagi dovuti alla diffusione di esalazioni maleodoranti, è obbligatorio interrare il prodotto entro le successive 12 ore.

Sono vietate le operazioni di carico e scarico delle deiezioni su strade pubbliche e la sosta nel centro abitato durante il trasporto.

TITOLO IV - BOSCHI E PIANTAMENTI ARBOREI

Art. 28 - Salvaguardia della flora e della fauna

La flora spontanea e la fauna selvatica sono da ritenersi patrimonio pubblico, pertanto è fatto obbligo di agire in modo da non alterare gli equilibri biologici dell'ecosistema. Fatte salve le operazioni che rientrano nel corretto e ordinario esercizio dell'attività agricola, è vietato catturare animali, asportare piante e loro parti, raccogliere funghi, modificare gli habitat naturali o comunque recare danno agli organismi viventi selvatici, se non nei casi e nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di salvaguardia e di gestione ambientale.

Art. 29 – Gestione e tutela dei boschi

Per la conduzione e l'utilizzazione dei terreni boscati e cespugliati, come definiti dall'art.3 della Legge Regionale n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, e di quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica, in particolare la Legge Regionale del Piemonte n.4/2009, il Regolamento Forestale della Regione Piemonte promulgato con D.P.G.R. n. 8/R 2011 e successive modifiche e integrazioni, il Decreto legislativo n. 227/2001, l'art. 142 del Decreto legislativo n. 22/2004, la Legge n.353/2000, a Legge Regionale n. 21/2013.

Art. 30 - Residui di lavorazione dei boschi

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento preveda l'esbosco di piante intere.

2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione.
3. Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in cumuli, di dimensioni medie non superiori a 10 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.
4. Nelle aree ad alta priorità antincendio boschivo si osservano le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.
5. Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombre le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua.
6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Art. 31 - Accensione fuochi

1. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
2. In deroga a tale divieto, nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, è consentita:
 - a) la combustione controllata sul luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei residui vegetali di potatura, sfalcio e ripulitura provenienti da attività agricole, forestali o di manutenzione orti, giardini e frutteti svolte secondo le normali pratiche e consuetudini (Legge n. 116 / 2014)
 - b) l'accensione di fuochi per attività turistico-ricreative in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e/o realizzate dal Comune;
 - c) l'accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale;
3. Il luogo in cui si accende il fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare la propagazione del fuoco.
4. Le persone autorizzate ad accendere il fuoco, citate nelle lettere a e b del comma 2, hanno l'obbligo di essere presenti, in numero sufficiente al controllo, sino al totale esaurimento e spegnimento del fuoco.

Art. 32 - Periodi di rischio elevato d'incendio

Nei periodi e nelle aree a rischio di incendio boschivo, individuati dalla Regione (Legge n.353/00) è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo d'incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste al comma 2 dell'art.31

Art. 33 - Segnalazione di incendi boschivi

Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, lo deve segnalare immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai Vigili del fuoco o alle autorità comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare tempestivamente la necessaria opera di spegnimento (Legge n.353 / 00).

Art. 34- Gestione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

Le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere, salvo casi particolari, una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. Sono inoltre vietati per 10 anni, nelle medesime zone, il pascolo e la caccia (legge n. 353 / 00)

Art. 35 - Distanze per la piantumazione di alberi, arbusti e siepi

1. Con richiamo agli artt. 892, 893 e 896 del Codice Civile si identificano come piante di alto fusto quelle che a maturità superano i sei metri di altezza quali Pioppi, Robinie, Castagni, Querce, Frassini, Noci, Aceri, Platani, Olmi, Faggi, Pini, Abeti, Larici, Cipressi e altri simili.

2. Per la piantumazione degli alberi, fuori dal centro abitato, si devono rispettare le seguenti distanze minime:

a) dai confini di proprietà di terreni coltivati (*seminativi, prati, vigneti, frutteti*):

- metri 15,00 per Pioppi, Querce, Frassini, Noci, Aceri, Platani, Olmi, Faggi, Pini, Abeti, Larici, Cipressi e altri simili;
- metri 10,00 per Robinia, Castagni e Ontani;
- metri 5,00 per gli alberi di non alto fusto;
- metri 1,00 per frutteti e vigneti di altezza inferiore a metri 2,50 allevati a spalliera;
- metri 5,00 per le siepi di altezza compresa tra metri 2,00 e metri 6,00;
- metri 1,00 per le siepi di altezza inferiore a metri 2,00;
- metri 3,00 per alberi dei vivai, fino a tre anni di età.

Le distanze sono misurate dalla linea del confine di proprietà alla base dell'albero al momento della piantumazione.

E' fatto obbligo, sia nei nuovi impianti che in quelli realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, di impedire la propagazione, anche spontanea, della vegetazione arborea e arbustiva nella fascia di terreno compresa tra gli alberi più esterni e il confine di proprietà.

Gli alberi presenti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento e collocati a distanze non conformi a quelle sopra stabilite dovranno essere abbattuti una volta raggiunta la maturità economica.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento gli alberi sono considerati maturi se la circonferenza del tronco, misurata all'altezza di cm 130 da terra, è:

- superiore a cm 60 per la Robinia, il Castagno, l'Ontano e le Conifere;
- superiore a cm 130 per il Pioppo;
- superiore a cm 160 per le altre specie di alto fusto.

Le ceppaie di ceduo collocate a distanza non regolare dovranno essere estirpate al momento del taglio, per impedire il ricaccio dei polloni.

b) dai confini di proprietà in zone costantemente e stabilmente destinate a bosco:

- la distanza da osservare è di metri 3,00 in tutti i casi;
- nei terreni che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono classificabili, in base alla Legge della Regione Piemonte n.4/2009, come bosco la distanza minima degli alberi è di metri 3,00

anche dai terreni coltivati.

c) dai corsi d'acqua e fossi di scolo principali:

- gli alberi di alto fusto devono essere posti a metri 5,00 dall'argine e metri 4,00 tra una pianta e la successiva onde consentire la pulizia dell'alveo da parte di mezzi meccanici, fatta salva la distanza da rispettare dai terreni coltivati;
- per il bosco ceduo è consentita la distanza di metri 0,50 dall'argine a condizione che venga tagliato ogni 5 anni o comunque quando l'Amministrazione Comunale lo richieda per interventi di pulizia dell'alveo.

d) dalle strade:

- le distanze minime da rispettare nel caso di messa a dimora di alberi, arbusti e siepi sono quelle previste dal Codice della strada, fatta salva la distanza da rispettare dai terreni coltivati;
- a fianco delle strade comunali sterrate e vicinali la distanza minima per impiantare alberi è di metri 3,00, fatta salva la distanza da rispettare dai terreni coltivati. I proprietari confinanti dovranno provvedere al taglio dei rami diretti verso il ciglio stradale per non ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi agricoli, garantendo uno spazio minimo di altezza dal piano stradale pari a metri 5,00

Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.

Gli alberi, gli arbusti e le siepi esistenti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi, potranno essere fatti estirpare o abbattere se rappresentano intralcio per la viabilità o pericolo per l'incolumità pubblica, mediante l'adozione di apposita ordinanza

3. La piantumazione di siepi e di alberi dovrà avvenire nel pieno rispetto delle presenti disposizioni. Per le piante che nascono spontaneamente dovranno essere rispettate le stesse distanze che si debbono osservare per la piantumazione.

Ai conduttori di fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle suindicate, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche nonché rispetto ai corsi di acqua.

4. I trasgressori delle disposizioni di cui sopra, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, saranno tenuti a procedere allo sradicamento degli alberi o degli arbusti impiantati in violazione delle distanze minime prescritte.

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 36- Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante

1.Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante

Per contenere la diffusione di organismi nocivi per le colture agrarie e forestali è vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei a prevenire la diffusione di organismi nocivi lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci delle specie legnose "esotiche invadenti" elencate nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 /9/2011 e successive modifiche e integrazioni) e/o l'aratura.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori

2. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al Decreto Legislativo n. 214/2005

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del Decreto legislativo n. 214/2005 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti Organi regionali e statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente di procedere.

Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario Regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, all'esecuzione di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti Organi regionali e statali.

In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. Organi preposti alla vigilanza

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modifiche e integrazioni.

4. Procedure amministrative

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del Decreto Legislativo n.214/2005 gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui svolgere le stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite

I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere all'eliminazione delle piante di vite. In considerazione della situazione di emergenza, dell'acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inadempienza del proprietario e/o conduttore.

E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Settore fitosanitario regionale, di cui rimangono valide le prerogative indicate nell'art. 18 ter della Legge regionale n. 63/78.

Art. 37 - Impiego dei prodotti fitosanitari

1. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" e nel Regolamento forestale regionale n.8/R del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014, è la norma nazionale che attua le Direttive comunitarie n. 2009/127 (Direttiva Macchine) Ce e n. 128/2009/ Ce (Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), nonché il Regolamento 1107 /2009 Ce (Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) che regola integralmente la fase di utilizzazione dei prodotti fitosanitari al fine di una maggiore tutela della salute dell'operatore, del consumatore e dell'ambiente.

2. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

3. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

Art. 38 - Lotta alla piralide

Al fine di evitare la propagazione della piralide i tutoli ed i residui colturali del mais, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, devono essere distrutti e interrati entro il quindici di aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950),

Art.39 - Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo. Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 40 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente il contatto con gli animali sani ed in ogni caso il contatto con gli abbeveratoi e con i corsi d'acqua.

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L competente.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 41 - Smaltimento di animali morti

1. Lo smaltimento degli animali da reddito morti deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative, che impongono l'obbligo di inviare le carcasse agli impianti di distruzione tramite imprese autorizzate.

2. Sono vietati sia il seppellimento, se non previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, che l'abbandono sul territorio degli animali morti

TITOLO VI - VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 42 - Autorizzazioni

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti in misura prevalente nella propria azienda, sono tenuti a trasmettere al Sindaco la dichiarazione di inizio attività di vendita dei prodotti, ai sensi delle normative vigenti in materia. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su siti privati adiacenti le strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.

3. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli devono essere svolte garantendo le condizioni igienico-sanitarie prescritte dalle normative vigenti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

1. Il compito della vigilanza sul rispetto e sull'applicazione al presente regolamento spetta ai competenti Organi di Polizia presenti sul territorio i quali, d'iniziativa o a seguito di segnalazione, provvedono a verificare la natura e la fondatezza della violazione

2. L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito verbale contenente:

- le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido
- la sommaria descrizione del fatto
- l'indicazione della norma violata
- l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione applicata,
- le modalità del pagamento della sanzione
- l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato
- la menzione dell'obbligo, se previsto dalla norma violata, di cessare l'attività e/o il comportamento scorretto e/o di ripristinare i luoghi alterati
- l'indicazione dell'Autorità alla quale far prevenire eventuale ricorso scritto e il termine entro il quale quest'ultimo debba pervenire.

Art. 44- Sanzioni

1. Per le violazioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reati contemplati da altre leggi e regolamenti generali, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50.00, pari al doppio del minimo, entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, oltre, ove è prevista, alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

2. Per le violazioni di cui agli articoli 6 -10 - 18 - 19 - 21 - 22 – 35 - 41 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 150.00, pari al doppio del minimo, entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, oltre, ove è prevista, alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o cessazione dell'attività.

Art. 45 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Rurale, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.